

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1813)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1966 (V. Stampato n. 1187)

d'iniziativa dei deputati BORGHI, RAMPA, ALESSANDRINI, ARMATO, BUZZI, CENGARLE, CURTI Aurelio, LEONE Raffaele e SCALIA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 1966*

Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente
provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli
Enti locali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Tra le categorie professionali di cui allo
articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589,
sono inclusi anche i periti industriali.